

IN BREVE n. 018-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

2014 - RIVALUTAZIONE DANNO BIOLOGICO

A decorrere dal 2014, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57 %, delle indennità dovute dall'INAIL ai sensi del D.M. del 12 luglio 2000.

L'aumento si applica, in particolare, agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalità previste dal D.P.R. n. 1124/1965 (D.M. 14 febbraio 2014).

MEDICI e RAGGI X

Dal 1 luglio 2014 la retribuzione annua base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie o lesioni da raggi X o sostanze radioattive passerà dagli attuali 59.273,38 a 59.943,38 euro (determinazione Inail n.102/2014).

In caso di decesso l'importo dell'assegno viene rapportato alla retribuzione di euro 59.943,38 euro: un terzo per sopravvivenza del coniuge con figlio e un quarto per sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli.

FRANCOBOLLI - LE NUOVE EMISSIONI DALL'INIZIO ANNO

Città Nuova di Bari

Data di emissione il 23 aprile 2014

Canonizzazione Giovanni XXIII

Data di emissione il 24 aprile 2014

Canonizzazione Giovanni Paolo II

Data di emissione il 24 aprile 2014

Ponte Tiberio in Rimini

Data di emissione il 2 maggio 2014

Via Claudia Augusta
Data di emissione il 2 maggio 2014

SCENDE IL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA

Mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014, sulla base della media dei tassi bancari attivi registrata nel 2013, dal 1 maggio il tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme messe a ruolo passa dal 5,2233% al 5,14.

Ricordiamo che gli interessi di mora sono quelli che l'agente della riscossione (nella fattispecie Equitalia) applica sulle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 60esimo giorno dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Si applica solo sulle imposte iscritte a ruolo e non sulle sanzioni e sugli interessi.

Gli interessi di mora non vanno confusi con gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo dovuti ai ritardi con cui le imposte entrano nelle casse dell'Erario e precisamente sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d'ufficio a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto il relativo pagamento e sino alla data della consegna del ruolo all'agente della riscossione.

ATTENZIONE AL BONUS PER MOBILI e ELETTRODOMESTICI

La detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è legata alla detrazione per lavori edilizi di manutenzione straordinaria, intesa come opere a modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici oltre che per realizzare e integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterare i volumi e le superfici o implicare cambi d'uso.

La data di inizio lavori, documentata dalla data del titolo abitativo o dalla comunicazione alla Asl o per interventi senza titolo da autocertificazione, deve essere precedente a quella dell'acquisto.

Date utili: dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 con detrazione del 50%, che si riduce al 40% nel 2015.

Il pagamento (-non- in contanti o con assegno bancario) deve essere effettuato con bonifico bancario o postale cui va indicata la causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o codice fiscale del venditore. È ammesso anche il pagamento con carta di credito e bancomat. Vanno conservati i relativi documenti di pagamento.

Bisogna anche conservare le fatture di acquisto con relativa specificazione degli acquisti e della ristrutturazione abbinata ai mobili o elettrodomestici. La spesa massima d'acquisto è di 10mila euro. La detrazione del 50% va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Attenzione: la legge di Stabilità 2014 ha posto un ulteriore limite: la spese agevolate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non possono essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Però poiché si tratta di una norma innovativa si applica secondo il principio di cassa solo per gli acquisti effettuati dal 2014.

LE OPZIONI DEL MEDICO CON 40 ANNI DI SERVIZIO da Sole 20 ore - risposta 1389

D - Sono nato il 23 febbraio 1954; dall' 11 giugno 1985 sono dipendente, come medico, di un'azienda sanitaria locale. Da novembre 2013 pago 251 euro mensili per il riscatto di 8 anni e 7 mesi di studi; in più, ho ricongiunto 15 mesi di servizio militare e 2 mesi di Pronto soccorso Inail.

Quando potrò andare in pensione, considerato che posso contare già quasi 40 annidi servizio? Ammesso di poter andar via anticipatamente, avrei una convenienza economica rimanendo fino a 65 anni?

R - Dai dati forniti nel quesito risulta che il lettore dovrebbe raggiungere i 40 anni di contributi nel mese di giugno 2015.

Pertanto, a legislazione corrente, maturerà il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi, previsto ad aprile 2018.

Se volesse rimanere in servizio fino al limite di età per la pensione di vecchiaia, avrebbe il vantaggio di aumentare l'importo della pensione e del trattamento di fine servizio, sia per gli ulteriori anni di contribuzione, sia per l'eventuale applicazione dei futuri contratti.

ASSISTENZA A DISABILI: PERMESSI A UN SOLO PARENTE da Sole 24 ore - risposta 1377

D - In materia di permessi ex legge 104/1992 (tre giornate al mese per assistere un soggetto diversamente abile), la norma intende attribuire tre giornate complessive o tre giornate "a testa"? Se, ad esempio, la persona da assistere ha due figli, i tre giorni spettano a entrambi i fratelli (con assistenza complessiva al genitore di sei giorni) o rimane la soglia di tre giorni? In questo caso, i permessi potranno essere fruiti dai due fratelli alternativamente?

R - I permessi spettano per una misura complessivamente non superiore a tre giorni al mese.

Infatti, come precisato dall'Inps con la circolare 6 marzo 2012, n. 32, vige nei confronti del destinatario dell'assistenza il principio del "referente unico". Ne consegue che, nel caso oggetto del quesito, solo uno dei figli può fruire dei permessi nella misura indicata.

BALCONI AGGETTANTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA da Sole 24 ore - risposta 1366

D - Il palazzo in cui abito ha balconi forniti di fioriere in cemento armato, che sostituiscono i parapetti metallici, usati molto più spesso per costruire i balconi. Siccome le fioriere sono ormai ammalorate, molti condomini, tra cui il sottoscritto, vorrebbero eliminarle, anziché restaurarle, per realizzare normali balconi con parapetti metallici. Quale è la maggioranza condominiale necessaria?

R - Con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, in un caso analogo la Corte di cassazione non aveva ritenuto appartenenti al condominio, con le dovute conseguenze sulla ripartizione delle relative spese, alcune fioriere in cemento armato poste all'esterno delle ringhiere, delimitanti i balconi con funzione di parapetto, senza che le stesse rivelassero un qualche pregio artistico, né costituissero parte integrante della struttura dello stabile (Cassazione civile, 30 aprile 2012, n. 6624). Ne consegue che la sostituzione dev'essere effettuata a cura e spese di ciascun condomino, il quale, intervenendo, non può recare danni al decoro architettonico. Va precisato che la valutazione in merito all'eventuale pregio artistico è effettuata dal giudice.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DECADENZA AGEVOLAZIONE PRIMA

CASA

Domanda

In caso di decadenza dall'agevolazione prima casa per vendita prima dei cinque anni e mancato riacquisto nel successivo, l'imposta può essere recuperata anche in capo al venditore originario?

Risponde G.Mingione

Nel caso di decadenza delle agevolazioni concesse per l'acquisto di un immobile da destinare a personale abitazione, per fatto imputabile alla parte acquirente, non c'è la solidarietà tra le parti (circolare 38/2005). Infatti, l'imposta dovuta in seguito alla decadenza dell'agevolazione costituisce imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti che sarà, pertanto, a carico esclusivamente di questa (articolo 57, comma 4, Dpr 131/1986). Il venditore originario non potrà quindi essere chiamato a rispondere dell'imposta dovuta dall'acquirente per la decadenza dell'agevolazione, posto che essa deriva dal solo mancato riacquisto, da parte di quest'ultimo, entro un anno, di un altro immobile, in presenza delle condizioni per usufruire dell'agevolazione (risoluzione ministeriale prot. 310603 del 19/10/90).

RIDENOMINATI I CODICI DEL TRIBUTO TARES

L'Agenzia delle Entrate, ha fronte delle modifiche apportate ai tributi locali, con la Risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014, ha ridenominato sei codici tributo Tares che d'ora in avanti dovranno essere utilizzati per il versamento delle somme dovute per Tari e tariffa.

In particolare:

per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo "3944", "3950", "3945", "3946", "3951", "3952", istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:

- "3944" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES -art. 14 DL n. 201/2011 "
- "3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 "
- "3945" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. - INTERESSI"
- "3946" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES - art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI"
- "3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI "
- "3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI"

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 45E del 24.04.2014 (documento 081)

I NUOVI CODICI PER LA TASI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della TASI (tributo per i servizi indivisibili) relativi alle abitazioni principali e relative pertinenze, ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle aree fabbricabili e agli altri fabbricati.

Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, sono istituiti il codice tributo "3962" per gli interessi e il codice "3963" per le sanzioni.

In particolare, per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, ecco i codici tributo:

- **“3958”** denominato **“TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3959”** denominato **“TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3960”** denominato **“TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3961”** denominato **“TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**

per le sanzioni e gli interessi:

- **“3962”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”**
- **“3963”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”**

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 46E del 24.04.2014 (documento 082)

Con la risoluzione 47E vengono forniti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E” per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

In particolare per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“374E”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;**
- **“375E”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;**
- **“376E”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**

per le sanzioni e gli interessi:

- **“377E”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI”;**
- **“378E”** denominato **“TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI”.**

Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa, di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E”, istituiti con la risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013:

- **“365E”** - denominato **“TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011”;**
- **“368E”** - denominato **“TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL. n. 201/2011”;**
- **“366E”** denominato **“TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011 - INTERESSI”;**

- “367E” denominato “TARI - **tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011 - SANZIONI**”;
- “369E” denominato “TARIFFA - **art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 - INTERESSI**”;
- “370E” denominato “TARIFFA - **art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 - SANZIONI**”.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. 47E del 24.04.2014 (documento 083)

INPS e CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SUI TRATTAMENTI DI PENSIONE

L'INPS, con il messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014, comunica i criteri applicativi utilizzati dalle pensioni delle gestioni private, pubbliche e degli sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo per l'applicazione del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (previsto dall'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014).

Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la tabella seguente:

Trattamento minimo 2014: mensile 501,38 - annuo 6.517,94

	% contributo	Valori per l'anno 2014
Fra 14 e 20 volte il trattamento minimo annuo	6	da 91.251,16 a 130.358,8
Fra 20 e 30 volte il trattamento minimo annuo	12	da 130.358,81 a 195.538,20
Oltre 30 volte il trattamento minimo annuo	18	da 195.538,21 in poi

Il contributo opera a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie e le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4294 del 28.04.2014 (documento 084)

Si ripete il prelievo sulle cosiddette pensioni alte. Boccato dalla Corte Costituzionale (sentenza 216/2013) come prelievo sotto la voce contributo di perequazione perchè squisitamente simile ad una imposta in quanto finalizzata al risparmio della spesa pubblica e priva dei principi di uguaglianza perchè applicato a una sola categoria di cittadini cioè ai soli pensionati, ora viene riproposta come “contributo di solidarietà” in favore delle stesse gestioni previdenziali obbligatorie e non più per le casse dello Stato.

Ma la “solidarietà” non è uno atto volontario? Inoltre ricordiamo come già il meccanismo obbligatorio previdenziale della dipendenza nel sistema retributivo preveda oltre un certo tetto (quest'anno € 46.076) la graduale diminuzione delle aliquote di rendimento per il calcolo della pensione (dopo i € 87.545 meno della metà!) e inoltre l'aumento di un punto percentuale dei versamenti previdenziali da parte del lavoratore.

Quante volte si deve pagare la “macchia” di una dignitosa pensione pagata a fior di sacrifici contributivi a valore corrente?

Infatti una prima gabella coll'1% in più non ai fini pensionistici di contribuzione per retribuzioni oltre il tetto, seguono poi i tagli delle aliquote di rendimento e ora anche un contributo così detto di

solidarietà che dovrebbe essere finalizzato (ma lo sarà?) per coloro che avendo versato pochi contributi hanno logicamente dei trattamenti bassi di pensione.

E a questo proposito, quante sono le pensioni basse per esodi anticipati specialmente nel pubblico impiego?

Si vuole andare incontro ai deficit del SuperInps però si continuano le forme dei cosiddetti scivolamenti (prepensionamenti) verso la pensione...e come al solito nelle ristrutturazioni aziendali ad incidere sulle casse previdenziali... No comment!

Da ultimo si strombazzava come grande atto di "generosità" la possibilità di deducibilità fiscale di tali somme che ben poco hanno di -solidarietà-, ma, attenzione, è l'ennesima furbata: in tal modo difficilmente la Corte Costituzionale potrà cassare questa gabella perché con la deducibilità si assimilerebbe il prelievo a una contribuzione seppur aggiuntiva ad altre limature della pensione con lo stesso scopo, inoltre con la deducibilità si inciderebbe solo sul reddito marginale ovvero con un recupero massimo intorno al 50%, e aumenterebbero poi le incombenze burocratiche per il povero contribuente costretto a reperire la documentazione, identificare dal Cud quanto tolto e così via, ma soprattutto non essendo state pagate queste trattenute potrebbero non venire più defalcate dal reddito complessivo da lavoro evidenziate nella busta-paga come reddito imponibile coi relativi risvolti fiscali

In base alla legge 297/1982 il tetto pensionabile dal 1 gennaio 2014 sale da 45.530 a 46.076 euro sulla base dell'inflazione 2013 fissata all'1,2% in via provvisoria.

In base all'articolo 21 della legge finanziaria 1988 (n.67/1988) le pensioni liquidate con decorrenza 1 gennaio-31 dicembre 2014 saranno così calcolate per ogni anno di contribuzione versata e precisamente: dal 1 gennaio 1993 (riforma Amato DLgs 503/1992) l'ammontare della pensione sarà costituito da 2 quote distinte: la prima (quota A) all'anzianità contributiva corrispondente conseguita a tutto il 1992, la seconda (quota B) corrispondente all'importo del trattamento relativo alla anzianità acquisita dopo il 1 gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011. Infatti col 1 gennaio 2012 (riforma Fornero legge 214/2011) su tutte le pensioni (ivi comprese quelle con diritto al calcolo retributivo) con decorrenza dopo il 1 gennaio 2012, per le anzianità maturate dopo tale data, verrà applicato il nuovo criterio di calcolo contributivo (quota C). Pertanto, riassumendo:

- periodi di anzianità contributiva sino al 31 dicembre 1992quota A
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011quota B
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 2012quota C

ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2014		
	quota A	quota B
sino a € 46.076	2,00 %	2,00 %
da € 46.076 a € 61.282	1,50 %	1,60 %
da € 61.282 a € 76.487	1,25 %	1,35 %
da € 76.487 a € 87.545	1,00 %	1,10 %
oltre € 87.545	1,00 %	0,90 %

E' ORA DI DIRE BASTA (mpe)

Noi della Feder.S.P.eV. lo grideremo al nostro Congresso a Bari

La beffa della perequazione automatica sulle pensioni

La rivalutazione delle pensioni fino a 3mila euro è una miseria: parte dai 6 euro lordi e arriva a 20,52 euro per poi ripiegare a 14,27 euro... ma con certi punti di domanda:

- e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, è al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

Pensioni come -bancomat- dello Stato

I risparmi previdenziali vengono utilizzati per tappare le falle del bilancio pubblico.

L'utilizzo per spesa corrente del Tfr accantonato presso il Fondo di tesoreria del predetto istituto ha poi quasi il sapore di anticipo di esproprio...

Pazzesco dopo 39 anni di lavoro in ospedale !

Quando a 67 anni ho lasciato l'ospedale e ho messo il camice al chiodo dopo 47 anni e 3 mesi di servizi utili, di cui 8 anni e 2 mesi riscattati onerosamente per laurea e militare (allora nel lontano 1965 il servizio militare di leva non era considerato periodo figurativo), pensavo che la mia pensione fosse un giusto riconoscimento garantitomi dallo Stato e pagato coi versamenti contributivi effettuati durante tutta una vita di sudato lavoro, di giorni e notti, feriali e festivi, in sala operatoria, in corsia, in pronto soccorso e non è certo un privilegio o un furto. Ora invece come tanti pensionati la ghettizzazione. Pazzesco!

Perché non si parla mai, invece, degli ingiusti privilegi dei nostri politici coi loro vitalizi? o dei loro lautissimi mensili?

Era ora !!!

Il cosiddetto *-contributo di solidarietà-* per le pensioni oltre le 14 volte il trattamento minimo INPS, scalare secondo 3 fasce nel 6, 12 e 18 per cento, "*dovrebbe*" (il condizionale è d'obbligo sino alla reale applicazione !) interessare anche i vitalizi previsti per chi ha ricoperto cariche pubbliche elettive (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ecc.).

AGENZIA DELLE ENTRATE - VISURE CATASTALI ONLINE: ORA POSSIBILE ESTRARRE I DATI

Con comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate comunica che le visure catastali sono ora disponibili anche in formato elaborabile per gli iscritti a Sister, la piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

In particolare, sarà possibile ottenere i dati contenuti nelle visure, non più soltanto in formato pdf, ma anche in formato xml, che consente di effettuare diverse elaborazioni.

Questa novità amplia le possibilità operative di enti e professionisti che possono ora integrare i propri archivi gestionali con le informazioni presenti negli atti del catasto terreni e urbano.

La visura catastale in formato elaborabile ha gli stessi costi applicati al formato pdf ed è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente per gli utenti abbonati a Sister.

Il nuovo servizio si aggiunge a quelli già attivati nei giorni scorsi che consentono di effettuare le visure personali attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, Fisconline ed Entratel, e di acquistare tramite Sister i fogli di mappa in versione digitale.

ADESIVI PROTESI DENTARIE e DETRAZIONI FISCALI da Alessandriamedica

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29 settembre 2009 numero 253/E, rientrando nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (vedi sito Ministero della Salute), le spese sostenute per l'acquisto degli adesivi per protesi dentarie sono detraibili dall'Irpef.

La relativa spesa deve essere documentata mediante fattura o scontrino fiscale su cui debbono essere riportati e specificati la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, e comunque di colui che intende avvalersi del beneficio fiscale.